

REGOLAMENTO (UE) 2015/2282 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato è stato quello di individuare principi comuni per la valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto da parte della Commissione. In tale contesto, la Commissione ritiene che una misura di aiuto sia compatibile con il trattato solo se soddisfa criteri quali il raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune, la necessità dell'intervento statale, l'adeguatezza, l'effetto di incentivazione, la proporzionalità e la prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato sono stati modificati e razionalizzati alla luce di tali principi comuni di valutazione. È opportuno quindi modificare i moduli di notifica e le schede di informazioni sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽²⁾ onde garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per svolgere la sua valutazione alla luce delle norme aggiornate in materia di aiuti di Stato.
- (2) È necessario, inoltre, che le misure di aiuto rispettino i criteri di trasparenza di cui alla comunicazione sulla trasparenza ⁽³⁾ volta a promuovere l'osservanza delle norme, a ridurre l'incertezza e a consentire alle imprese di verificare se gli aiuti concessi ai concorrenti siano legali. Migliorando la circolazione delle informazioni sugli aiuti concessi a vari livelli, la trasparenza agevola inoltre le attività di applicazione della normativa da parte delle autorità nazionali e regionali e garantisce quindi un maggiore controllo e follow-up a livello nazionale e locale. A tal fine, gli Stati membri notificanti dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti circa la pubblicazione di informazioni sulle misure di aiuto.
- (3) In considerazione dell'impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o in cui sono ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato, occorre che gli Stati membri effettuino una valutazione di tali regimi. Al

⁽¹⁾ GUL 248 del 24.9.2015, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

